



Udine, 14/07/2017

Oggetto: Prestazioni di lavoro occasionali  
Contratto di prestazione occasionale

Circolare numero 014/2017

---

## In sintesi

Il Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova tipologia contrattuale delle "prestazioni occasionali", destinate a colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione del lavoro accessorio (voucher). Le modalità per il ricorso alle prestazioni occasionali nella tipologia "Libretto Famiglia" da parte di committente persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o di impresa sono state analizzate nella precedente nostra circolare n° 013/2017. Di seguito si analizza la tipologia di lavoro occasionale regolamentato con il Contratto di prestazione occasionale (CPO) destinato a committenti professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata ed amministrazioni pubbliche.

## Approfondimento: il Contratto di prestazione occasionale

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali, nella modalità del Contratto di prestazione occasionale (CPO): professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata ed amministrazioni pubbliche:

a) nel limite dei seguenti importi annui (01/01-31/12):

- a.1. 5.000 euro netti per ciascun prestatore
- a.2. 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore
- a.3. 2.500 euro netti per ciascun prestatore con il medesimo utilizzatore;

b) nel limite di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile per ogni utilizzatore con lo stesso prestatore.

L'utilizzo delle prestazioni occasionali è escluso nei seguenti casi:

- quando l'utilizzatore con lo stesso prestatore ha in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o l'abbia avuto nei sei mesi precedenti;
- quando l'utilizzatore occupa più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il calcolo si effettua prendendo a riferimento l'organico medio del semestre compreso tra l'ottavo e il terzo mese precedente la data di svolgimento della prestazione occasionale);
- se l'utilizzatore opera nei seguenti settori:
  - edilizia e settori affini
  - escavazione, lavorazione di materiale lapideo, nelle cave, miniere e torbiere
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi.



In agricoltura le prestazioni occasionali sono ammesse – fermo restando le esclusioni sopra indicate - purché il prestatore appartenga ad una delle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università
- persone disoccupate
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per le prestazioni di lavoro è previsto sia un compenso minimo orario che un compenso minimo giornaliero per prestazioni fino a 4 ore giornaliere.

**Il compenso minimo orario** è di 9,00 euro netti erogati al lavoratore ai quali va aggiunta una quota pari al 33% (€ 2,97) per la contribuzione alla Gestione separata Inps, al 3,5% (€ 0,32) per il premio assicurativo Inail e al 1% (€ 0,12) per gli oneri di gestione.

Il costo di 1 ora di prestazione occasionale per l'utilizzatore è pari pertanto a complessivi 12,41 euro.

**Il compenso minimo giornaliero** è di 36,00 euro netti (ovvero 4 ore di lavoro) corrispondenti ad un costo per l'utilizzatore di 49,64 euro.

Si precisa che utilizzatore e lavoratore possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelli minimi sopra indicati.

Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui alla lettera a) si considera l'importo orario netto di 9,00€; relativamente al rispetto del limite economico totale riferito al solo utilizzatore (a.2), per alcune fasce particolari di lavoratori (pensionati di vecchiaia o invalidità, studenti infraventicinquenni, disoccupati, etc.), i compensi sono computati in misura pari al 75% del loro importo (la soglia di reddito, quindi, può risultare più elevata).

Nel settore agricolo il compenso orario minimo è pari alla retribuzione oraria prevista dal CCNL per gli operai agricoli a tempo determinato.

I compensi erogati sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione, sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e vengono inseriti sulla dichiarazione ISEE come redditi non imponibili.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il rapporto di lavoro subordinato.

Qualora l'utilizzatore sia un professionista, un lavoratore autonomo o un'impresa, nei confronti del prestatore devono essere applicate tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; negli altri casi (associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata ed amministrazioni pubbliche) si applicano le norme sulla sicurezza limitatamente ai Dispositivi di Protezione Individuale, attrezzature conformi e, con oneri a suo carico, il prestatore potrà beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione (art.3 comma 8 D.lgs 81/2008).



Ai fini pensionistici i contributi versati con modalità Contratto prestazione occasionale, tenuto conto dei tetti di importo e ore massimi, possono dare un accredito contributivo di circa 3 mesi all'anno per ogni utilizzatore con un tetto di 6 mesi circa in presenza di 2 o più utilizzatori.

### Modalità di utilizzo

Le prestazioni di lavoro occasionale vanno gestite utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma telematica Inps <https://servizi2.inps.it/servizi/lacc/default.aspx> (per l'iscrizione come utilizzatore o come prestatore è possibile chiamare il contact center dell'Istituto -803 164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 da cellulare-); a detti servizi hanno accesso solamente gli utilizzatori e i prestatori in possesso di PIN Inps Dispositivo, credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> o CNS (Carta Nazionale Servizi) nonché, entro la fine del mese di luglio, gli enti di patronato e i consulenti del lavoro e/o altri intermediari abilitati.

La procedura prevede che:

- 1) Il lavoratore (**prestatore**) deve preventivamente dotarsi di PIN INPS dispositivo o di Carta nazionale dei Servizi (CNS) o di credenziali SPID
  - a. deve poi registrarsi come "prestatore" direttamente sulla piattaforma INPS anche utilizzando il numero verde (contact center) dell'INPS fornendo i propri dati anagrafici, documento identificativo, recapito telefonico, e-mail e IBAN per l'accredito dei compensi;
  - b. attraverso la piattaforma informatica potrà acquisire il prospetto paga mensile con l'evidenza dei compensi percepiti, della contribuzione INPS INAIL e degli utilizzatori;
  - c. attraverso una comunicazione via mail o SMS riceverà notifica dei versamenti e dei dati inseriti a suo nome dall'utilizzatore.
  
- 2) Il committente (**utilizzatore**) professionista, impresa, associazione, ente, ecc, deve:
  - a. preventivamente dotarsi di PIN INPS Dispositivo o di Carta nazionale dei Servizi (CNS) o di credenziali SPID
  - b. successivamente registrarsi come "utilizzatore" sulla piattaforma telematica INPS o tramite il numero verde INPS fornendo i propri riferimenti anagrafici;
  - c. versare le somme destinate a remunerare le prestazioni di lavoro occasionale creando così un fondo (portafoglio telematico) a propria disposizione.  
I versamenti vanno effettuati tramite lo specifico mod. F24 ELIDE a ciò dedicato da compilare come segue:
    - i nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
    - ii nella sezione "ERARIO ED ALTRO" va riportato:
      - nel campo "tipo", la lettera "I" (INPS);
      - nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
      - nel campo "codice", la causale contributo CLOC;
      - nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA" Es: 2017.

I versamenti possono essere effettuati anche on line tramite la piattaforma INPS mediante carta di credito.



- d. comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica Inps o tramite il contact center Inps,
- i dati identificativi del prestatore
  - la misura del compenso pattuito
  - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
  - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa
  - il settore di impiego del prestatore
  - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui la prestazione non dovesse essere resa, l'utilizzatore può revocare la comunicazione trasmessa entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.

I versamenti e i pagamenti saranno registrati sulla piattaforma telematica accessibile con le proprie credenziali sul sito web dell'INPS.

- 3) **l'INPS** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione:
- a. eroga il compenso al "prestatore" tramite:
    - accredito sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione
    - bonifico bancario domiciliato (in assenza dell'indicazione del conto corrente)
  - b. Gestisce gli accrediti contributivi e riversa all'INAIL la quota per l'assicurazione contro gli infortuni
  - c. Pubblica sulla piattaforma informatica il prospetto paga mensile dei prestatori con l'evidenza dei compensi erogati dagli utilizzatori e della contribuzione INPS INAIL.

## Sanzioni

Nel caso in cui non si adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps o si faccia ricorso al contratto di prestazione occasionale nei casi esclusi dalla normativa (utilizzatore non abilitato) si applica una sanzione amministrativa di importo variabile da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. La sanzione non è diffidabile e quindi ammonta a € 833,33.

Nel caso in cui venga superato il limite di 2.500,00 euro netti per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.